

Comuni di
PALAGANO e MONTEFIORINO

Provincia di Modena

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE


relativo al rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "**VETTA**" (codice n. 706), integrato in base alle nuove disposizioni di cui alla Legge Regionale n.3 del 20 Aprile 2012.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

COMMITTENTE:

SIAM S.r.l. - Società Idroelettrica Alto Modenese


Via P. Giardini n. 683/1
41023 Barigazzo di Lama Mocogno (MO)

S.I.A.M. S.r.l.


A CURA DI:

Dott. Geol. Giorgio Gasparini

dello Studio Geologico Ambientale ARKIGEO
Via San Martino n. 4 - 41030 BASTIGLIA (MO)



Novembre 2012

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO -

INDICE

1. FINALITÀ DEL PROGETTO	1
2. CONOSCENZA E SFRUTTAMENTO DEL METANO NELL'AREA DELL'ALTA VAL DRAGONE.....	3
3. DITTA SIAM	4
4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E I VINCOLI VIGENTI.....	5
5. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR).....	5
6. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).....	6
6.1. <i>Introduzione</i>	6
6.2. <i>Carta A - Criticità e risorse ambientali e territoriali.....</i>	7
6.3. <i>Tavola 1 - Carta delle tutele.....</i>	8
6.4. <i>Tav. 2.1 - Rischio di frana: Carta del dissesto</i>	13
6.5. <i>Tavola 3 - Carta della vulnerabilità ambientale</i>	16
6.6. <i>Conclusioni relative alla compatibilità del progetto con il PTCP</i>	17
7. PIANI REGOLATORI COMUNALI	18
7.1. <i>Piano Regolatore Comunale di Palagano.....</i>	18
7.2. <i>Piano Regolatore Comunale di Montefiorino</i>	19
8. CONCLUSIONI.....	20

Rinnovo Concessione Mineraria n. 706 denominata “**VETTA**”
SIA - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
- Quadro di Riferimento Programmatico -

1. FINALITÀ DEL PROGETTO

Nel nuovo programma lavori proposto¹ si prevede la perforazione di 3 pozzi di ricerca per gas metano all'interno della Concessione Mineraria n. 706 denominata VETTA, situata in Val Dragone poco a NO della località Boccassuolo, nei Comuni di Palagano e Montefiorino, Provincia di Modena (Figura 1), della quale è titolare la Società Idroelettrica Alto Modenese (SIAM).

Per una descrizione dettagliata del progetto si rimanda al Quadro di riferimento Progettuale, qui si richiameranno solamente le linee essenziali.

Il progetto prevede l'individuazione di tre ubicazioni (Figura 2), definite attraverso uno studio geologico-minerario specifico, per la perforazione di nuovi pozzi esplorativi finalizzati alla ricerca ed eventuale sfruttamento di gas metano.

Nella Figura 2 le ubicazioni sono denominate con le sigle **A, B e C**.

¹ Le perforazioni sono soggette a rilascio di autorizzazione da parte dell'UNMIG d'intesa con la Regione.




Figura 2 – Ubicazione delle perforazioni in progetto.

2. CONOSCENZA E SFRUTTAMENTO DEL METANO NELL'AREA DELL'ALTA VAL DRAGONE

Il presente SIA si pone come obiettivo l'individuazione dei possibili impatti ambientali determinati dalla perforazione di pozzi per la ricerca di gas metano, nonché qualora le perforazioni si rivelassero produttive dai lavori di allacciamento alla

rete di distribuzione del gas esistente (Figura 2), la cui presenza nell'Appennino Settentrionale è nota ormai da alcuni millenni.

L'area in esame si inserisce in un settore dell'Appennino Modenese per il quale vi sono testimonianze storiche scritte della presenza di fuoriuscite spontanee di gas metano che risalgono per lo meno al periodo romano. Delle manifestazioni naturali di Barigazzo² (gas che s'incendia facilmente, fuochi fatui, salse o comunque pozze d'acqua con bolle di gas) se ne occupò già Plinio il Vecchio nella sua *Historia Naturalis*, come pure fecero, nei loro scritti e resoconti, vari studiosi e viaggiatori a lui successivi. Tra questi, degno di menzione è il resoconto lasciato da Lazzaro Spallanzani nel suo *Viaggio alle Due Sicilie e in alcune parti dell'Appennino*, nel quale si dilungò nella descrizione delle osservazioni ed esperienze compiute sia presso le citate emergenze di Barigazzo che presso l'area in esame accennando alla presenza di almeno tre siti caratterizzati da venute di gas con attitudine ad incendiarsi.

Circa alla metà degli anni '20 del '900 ci fu un primo tentativo, da parte dell'ing. Ugo Baldini, di utilizzare le sorgenti di gas naturale di Barigazzo con lo scopo di produrre energia elettrica. Il progetto non ebbe tuttavia buon fine.

Successivamente toccò alla Società Idroelettrica Alto Modenese (SIAM) portare avanti l'iniziativa di realizzare captazioni e di distribuire il gas metano già a partire dagli anni '30 del '900), sia presso la più volte citata località Barigazzo (Val Scoltenna) che in Val Dragone e presso la località La Santona (in Val Scoltenna). Nel corso degli anni furono pertanto promosse escavazioni a mano di pozzi, la realizzazione di una centrale di compressione, sita in Barigazzo, e di una rete di distribuzione locale, nonché la perforazione e lo sfruttamento di altri pozzi che, in alcuni casi, raggiungono la profondità di alcune centinaia di metri.

3. DITTA SIAM

La Società SIAM SRL è stata costituita il 28 giugno del 1931, fa ora parte del gruppo AIMAG e ha come finalità sociali principali la ricerca, la captazione, l'utilizzazione, la distribuzione, la somministrazione e la commercializzazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

La società è gestita da un consiglio di amministrazione formato da un minimo di due e un massimo di cinque membri (attualmente sono quattro), mentre un collegio

² Località posta circa 5 Km a sud est di quella qui presa in esame.

sindacale (formato da cinque sindaci) ha compiti di controllo; l'organico delle maestranze è formato da due dipendenti tecnici, mentre per gli aspetti amministrativi provvede l'AIMAG spa.

La società detiene 3 concessioni minerarie per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi nell'Appennino Modenese, distribuisce gas a circa 350 utenze locali, mentre la quota di gas in eccedenza è venduta alla Società HERA Trading srl.

4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E I VINCOLI VIGENTI

Nell'elenco che segue sono riportati gli strumenti di pianificazione vigenti, in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché i vincoli e i rispetti che sono stati contemplati e recepiti durante la predisposizione della presente procedura di VIA.

Sono stati assunti e presi in considerazione i seguenti strumenti di pianificazione e normative vincolistiche:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con delibere n°1338 del 28 gennaio 1993 e n°1551 del 14 febbraio 1993;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con delibera del Consiglio Provinciale con delibera n° 112 del 22/07/2008 e approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009;
- Piano Regolatore Comunale del Comune di Montefiorino approvato con delibera di Giunta Regionale n. 6435 del 23 dicembre 1992;
- Piano Regolatore Comunale del Comune di Palagano approvato con delibera di Giunta Regionale n. 397 dell'11 febbraio 1986;
- Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD del 1923 (ss.mm.ii.): la proposta di eseguire perforazioni di ricerca gas metano richiede l'inserimento della procedura di svincolo idrogeologico all'interno della procedura di VIA. I pozzi e le trivellazioni per la ricerca di idrocarburi sono compresi nell'Elenco 1 allegato alla Delibera della Giunta Regionale - N. 1117 del 11/07/2000 che ha per oggetto: *Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".* Più precisamente l'Elenco 1 individua le opere che comportano autorizzazione e, tra le altre, al punto numero 20 include anche gli *Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico.*

5. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

La Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza alle direttive della Legge n. 431/85 (Legge Galasso) fu una delle prime in Italia a dotarsi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) le cui finalità prioritarie sono la tutela delle risorse

naturali e paesaggistiche, la conservazione degli aspetti peculiari di carattere storico-culturale e l'attività di supporto agli interventi di ripristino e di ricostituzione delle risorse presenti ma già parzialmente degradate.

Il Piano fu adottato nel 1986 e definitivamente approvato dal Consiglio regionale con delibere n°1338 del 28 gennaio 1993 e n°1551 del 14 febbraio 1993.

Si tralascia qui la trattazione specifica dei contenuti cartografici e normativi del PTPR, in quanto lo strumento regionale è stato recepito (con approfondimenti ulteriori) all'interno dell'impianto conoscitivo, cartografico e normativo del PTCP della Provincia di Modena, del quale si tratterà nel capitolo che segue.

6. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

6.1. Introduzione

Il 18 marzo 2009, con delibera n. 46, il Consiglio Provinciale della Provincia di Modena ha approvato la variante generale al PTCP, che sostituisce il PTCP previgente che era stato approvato in due parti (la prima, inerente principalmente gli aspetti ambientali e paesaggistici, approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1864/1998 e la seconda, riguardante le scelte del piano riferite al sistema socioeconomico, insediativo e infrastrutturale, approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 2489/1999).

La Variante Generale 2009 al PTCP riunisce in un unico strumento tutti i temi e le norme affrontati nelle due parti in cui era suddiviso il previgente PTCP, oltre che nelle varianti approvate successivamente e che trattavano argomenti specifici o recepivano piani regionali o di bacino (PAI, PSAI, PTA, ecc.) quali il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), il dissesto idrogeologico (PAI/PSAI), Il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), la Delibera dell'Assemblea Regionale 112/2007 (inerente la pericolosità e la microzonazione sismica), ecc.

Il PTCP con le norme, le tavole e gli allegati, nonché attraverso gli altri documenti ad esso collegati (ad es. il Quadro Conoscitivo, la VALSAT, ecc.) affronta vari temi riguardanti il territorio, l'ambiente, gli insediamenti umani, ecc. della Provincia di Modena. In questa sede saranno considerati solamente quegli aspetti di pertinenza o che comunque possono evidenziare delle interazioni dirette, o indirette, con il progetto qui preso in esame.

L'analisi dei vincoli contemplati dal piano provinciale verrà effettuata attraverso l'esame delle cartografie di progetto di seguito elencate, alle quali sono collegati specifici articolati all'interno delle norme di attuazione del Piano:

- Carta A: redatta in scala 1:100.000 indica *Criticità e risorse ambientali e territoriali*;
- Carta 1: *Carta delle tutele* e più in particolare le tavv. 1.1.9 e 1.1.10 – in scala 1:25.000 - relative alle *Tutele delle risorse paesistiche e storico-culturali* e le tav. 1.2.9 e 1.2.10 – in scala 1:25.000 - relative alle *Tutele delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio*;
- Carta 2: *Carta delle sicurezze del territorio* e in particolare il foglio della tav. 2.1 - in scala 1:10.000, 2.1.16 *Rischio di frana: Carta del dissesto*;
- Carta 3: *Carta della vulnerabilità ambientale*.

6.2. Carta A - Criticità e risorse ambientali e territoriali

La Carta A del PTCP descrive le criticità e le risorse ambientali e territoriali della Provincia; si tratta di una carta di sintesi nella quale sono evidenziati complessivamente gli elementi e gli aspetti di tutela e salvaguardia che sono descritti anche su altre tavole cartografiche specifiche facenti parte dello strumento provinciale.

La Carta in questione è riportata per estratto nella Figura 3, nella quale è indicato anche il perimetro della concessione mineraria n. 706 e l'ubicazione delle ipotesi di nuove perforazioni di pozzi per la ricerca di gas metano.

Come si evince dalla carta (Figura 3) le tre ipotesi di ubicazione di pozzi non sono ricomprese all'interno di nessuna area individuata nella Carta A del PTCP, come pure i tratti di rete di condutture alle quali verrebbero allacciati o quei segmenti di tubazione che occorrerebbe realizzare per allacciarli.




Figura 3 – Estratto, con inserimenti grafici, da CARTA A (Criticità e risorse ambientali e territoriali) del PTCP. (Sono state riprese solo le voci di legenda pertinenti all'area interessata dal progetto qui esaminato).

Non si evidenziano pertanto elementi ostativi, per gli aspetti riportati nella CARTA A del PTCP, in relazione alle ipotesi progettuali.

6.3. Tavola 1 - Carta delle tutele

È composta da due serie di tavole cartografiche alla scala 1:25.000: le tavole 1.1 relative alle *Tutele delle risorse paesistiche e storico-culturali* e le tavole 1.2 riguardanti le *Tutele delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio*. Nello specifico la concessione mineraria ricade nell'area rappresentata nelle tavole 1.1.9, per la Tavola 1.1 (Figura 4), e 1.2.9, per la tavola 1.2 (Figura 5).

Si verifica che (Figura 4) nessuna delle ipotesi progettuali viene ad interferire con elementi e/o perimetrazioni riportate nella Tavola 1.1 del PTCP.




Figura 4 - Estratto, con inserimenti grafici, da Tavola 1.1 (*Tutele delle risorse paesistiche e storico-culturali*) del PTCP. (Non sono state indicate voci di legenda in quanto le proposte di progetto non ricadono all'interno di nessuna individuazione specifica della Tavola).

Come evidenziato nella Figura 5, in relazione agli elementi descritti nella Tavola 1.2 del PTCP (Figura 5), si verifica che le ipotesi di ubicazione per nuovi pozzi **A e C** non sono comprese all'interno di alcuna zonizzazione; l'ipotesi **B** (seppure sia stata collocata, dopo sopralluogo, in corrispondenza di una radura) rientra invece in un'area forestale (classificata come arbusteto) regolata all'art. 21 del PTCP come pure un tratto di rete di distribuzione che occorre realizzare per allacciare l'ipotesi di nuovo pozzo denominata **C e B**.




Figura 5 - Estratto, con inserimenti grafici, da Tavola 1.2 (*Tutele delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio*) del PTCP. (Sono state riprese solo le voci di legenda pertinenti all'area interessata dal progetto qui esaminato). La dimensione del simbolo che individua l'ipotesi di perforazione B fa sembrare che questa ricada all'interno di un'area forestale, in realtà è compresa in un settore al di fuori delle zonizzazioni forestali.

Più in particolare, l'ipotesi **B** (come pure il tratto di tubazione che occorrerebbe mettere in opera per garantirne l'allacciamento alla rete) è compresa in un'area ad arbusti con specie predominante *Rosa canina* (Rc) e seconda specie *Prunus spinosa* (Psp) come da Tavola 1 del Quadro conoscitivo del PTCP. Ciò, a livello cartografico in quanto l'ubicazione è stata condizionata non solo su base geologica ma anche, previo sopralluogo, tenendo conto della logistica e dell'impatto: posizionandola pertanto in coincidenza di una radura caratterizzata principalmente da vegetazione erbacea, come pure prevalentemente erbacea è la vegetazione del percorso di collegamento alla rete esistente (Figura 6).

Anche un tratto (di circa 30 m, pari a meno della metà complessiva) di tubazione di allacciamento necessario per l'ipotesi **C** ricade in area forestale: arbusteto con specie dominante *Rosa canina* e seconda specie *Quercus pubescens* (Qpu) come da Tavola 1 del Quadro conoscitivo del PTCP. Da sopralluogo si è

tuttavia verificato come detto tratto di versante sia interessato quasi solo da vegetazione erbacea spontanea fino in prossimità dell'ipotetico allacciamento (nelle vicinanze di un esistente palo della linea elettrica) (Figura 6).



Figura 6: A sinistra: panoramica della radura nella quale si prevede la realizzazione del pozzo B. A destra: panoramica del versante (visto da monte) sul quale il progetto prevede la realizzazione del pozzo C (l'allacciamento seguirebbe il tratto non boscato in direzione del palo della linea elettrica, laddove passa la rete di distribuzione esistente).

Si riportano qui di seguito, per estratto, alcuni stralci dell'articolo 21 delle norme del PTCP. Vengono sottolineate le parti che si ritiene più pertinenti al progetto in esame.

(...)

5. (P) La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a-bis. gli interventi di cui ai successivi commi 8 e 9;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

6. (P) Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(...)

8. (D) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9. (I) Gli interventi di cui ai commi 5, 6 e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. (P) I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 6 e 8, devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e devono contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 6 e 8, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

Per quanto riguarda il progetto di nuove perforazioni, le ubicazioni identificate dalle lettere A e C (Figure 2, 4 e 5), non si evidenziano condizioni ostative al progetto per gli aspetti riportati nella Tavola 1 del PTCP. L'ipotesi B

ricade, secondo il PTCP, all'interno di un'area forestale (Tavola 1.2 e Tavola 6) regolata dall'art. 21 delle norme del PTCP. La natura dell'intervento (ricerca di idrocarburi che in gran parte, qualora individuati, verranno avviati alla rete di distribuzione locale) può essere ritenuta un intervento del tipo di quelli contemplati ai commi 6 e 8 (art. 21) e, più in particolare del comma 8, non essendo previsto in piani nazionali, regionali o provinciali ovvero nel Piano Energetico Nazionale se si considera che le attività in progetto sono anche regolate dalla Legge 9/1991 (*Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*). Pertanto si ritiene assoggettabile l'ipotesi **B** ai contenuti di cui al citato (e sopra riportato) c. 10 dell'art. 21 delle norme di PTCP. Nello specifico, le valutazioni relative all'“(...) esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e devono contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento” verranno affrontate nel Quadro Ambientale e nell'individuazione degli Impatti/mitigazioni”.

Analogo discorso si ritiene possa essere fatto per il tratto di rete di distribuzione per l'allacciamento delle ipotesi pozzi **B** e **C** che ricadono in aree classificate forestali dal PTCP. I tracciati proposti sono i più brevi e tengono conto di quanto osservato sul terreno, collocandosi che, seppure classificati dalle carte forestali come arbusteti, sono caratterizzati principalmente da vegetazione erbacea.

6.4. Tav. 2.1 - Rischio di frana: Carta del dissesto

La tavola 2.1 riporta la cartografia del dissesto di versante; individua aree in frana attiva, aree in frana quiescente e aree potenzialmente instabili; la carta riporta inoltre le *Aree a rischio idrogeologico molto elevato* di cui al *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po*³ (Figura 7). La normativa specifica per tali areali è riportata negli articoli dal 15 al 18B delle Norme di Attuazione del PTCP.

³ Anche del Bacino del Fiume Reno, che tuttavia non è di pertinenza dell'areale qui esaminato.




Figura 7 - Estratto, con inserimenti grafici, da Tavola 2.1 (Rischio di frana: Carta del dissesto) del PTCP.

L' ipotesi di ubicazione progettuale identificata con la lettera **C** si pone al di fuori delle zonizzazioni di cui alla tavola 2.1 del PTCP, mentre le ipotesi identificate con le lettere **A** e **B**, le eventuali opere di allacciamento e la stessa rete di distribuzione esistente sono comprese entro Aree a rischio idrogeologico molto elevato e più precisamente nella così detta ZONA1 definita come area instabile o che presenta

un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso (Figura 8).




Figura 8 – Estratto, con inserimenti grafici, da “Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato” (Elaborato 2.1.1 del PTCP). ZONA1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso; ZONA2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

Le attività e gli interventi all'interno delle ZONE 1 sono regolati dal comma 3 di cui all'art. 18A delle norme del PTCP che si riporta qui di seguito per estratto.

3. (P) Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'elaborato 2.1.1 “Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato” sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.

Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

In relazione all'ipotesi progettuale C (e alla realizzazione del tratto di tubazione necessario per l'allacciamento alla rete di distribuzione esistente), non si evidenziano condizioni ostative al progetto per gli aspetti riportati nella Tavola 2.1 del PTCP, come pure per le ipotesi A e B che saranno collegate (e faranno pertanto parte) di una infrastruttura a rete riferita a un servizio pubblico (distribuzione di gas metano).

6.5. Tavola 3 - Carta della vulnerabilità ambientale

Le tavole della serie 3 inerenti la vulnerabilità ambientale sono suddivise in 5 gruppi:

- Tavole 3.1 - *Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale*, che non interessa la parte collinare e montana della Provincia di Modena e che pertanto non è pertinente al progetto qui esaminato;
- Tavole 3.2 - *Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*, nella quale l'area della concessione mineraria è individuabile nella tavola 3.2.06 dalla quale si evince

- che tutte le ubicazioni **A, B e C**, sono al di fuori di perimetrazioni e zonizzazioni di tutela;
- Tavole 3.3 - *Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate*, che non è pertinente al progetto qui esaminato in quanto non vi sono aree a rischio interessate dalle proposte di perforazione;
 - Tavole 3.4 - *Rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi* non pertinente con il progetto in esame, nella quale le ipotesi **A e B** sono comprese entro aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento, mentre la **C** è posta al di fuori di tali areali;
 - Tavola 3.5 - *Rischio industriale: compatibilità ambientale delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante* non pertinente con il progetto in esame, nella quale le ipotesi **A e B** rientrano in *Zone di incompatibilità ambientale assoluta (Art. 61 comma 10)* (come pure le relative opere di allacciamento alla rete di distribuzione) mentre l'ipotesi **C** ricade in un'area classificata come *Zone idonee* (assieme ad un tratto della tubazione che sarebbe necessaria per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas, mentre un tratto di lunghezza minore –corrispondente al segmento di cui si è parlato a proposito dei vincoli forestali- è in *Zona di incompatibilità ambientale assoluta*); la società SIAM non rientra tra gli stabilimenti a rischio incidente rilevante elencati nel PTCP;
 - Tavola 3.6 - *Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l'emittenza radiotelevisiva*, non di pertinenza con il progetto qui preso in esame.

Non si evidenziano condizioni ostative al progetto per gli aspetti contenuti nelle Tavole della serie 3 del PTCP.

6.6. Conclusioni relative alla compatibilità del progetto con il PTCP

In relazione alle altre cartografie di progetto (con l'esclusione della tavola 6 (Carta Forestale) le cui tematiche sono state già affrontate nel paragrafo 6.3), contenute nello strumento pianificatorio provinciale, non analizzate nello specifico nei paragrafi precedenti, non si ravvisano elementi di conflitto, contrasto o semplicemente di contatto con il progetto qui esaminato.

Per quanto attiene la valutazione della pericolosità sismica locale, il PTCP classifica l'area nella quale ricadono le ipotesi **A e B** (e le eventuali opere di

allacciamento alla rete di distribuzione), come *Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche* e pertanto da sottoporre a valutazione di pericolosità sismica locale di III livello. A tal proposito si evidenzia che il Comune di Palagano non ha ancora recepito, all'interno dello strumento urbanistico comunale, la disciplina specifica e pertanto si applicano i contenuti di cui all'art. 14 del PTCP (necessità di valutazione di pericolosità sismica locale di terzo livello).

L'ipotesi **C** (e il tratto di di tubazione che sarebbe necessario realizzare per garantire l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas esistente) è ricompresa in un'Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche; a tal proposito vale quanto già detto per le ipotesi **A** e **B**: in questo caso, il Comune di Montefiorino non ha ancora recepito nello strumento urbanistico comunale tali aspetti affrontati dal PTCP; per l'ipotesi **C** occorre pertanto un'analisi di approfondimento di secondo livello (Art. 14 PTCP).

Sulla base di quanto sopraesposto, le proposte di ubicazione di nuovi pozzi contenute nel progetto in esame sono pertanto da ritenere compatibili con i contenuti dello strumento pianificatorio provinciale.

7. PIANI REGOLATORI COMUNALI

7.1. Piano Regolatore Comunale di Palagano

Il Comune di Palagano è dotato di un Piano Regolatore Comunale (PRG) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 397 dell'11 febbraio 1986.

Nel territorio comunale di Palagano ricadono le due ubicazioni per nuove perforazioni identificate con le lettera **A** e **B** (e le relative eventuali opere di allacciamento alla rete di distribuzione esistente). Esse, nella tavola di zonizzazione del Piano Regolatore ricadono in una zona classificata come Parco Naturale regolata all'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione che si riporta qui di seguito per estratto.

Art. 22 ZONA A PARCO NATURALE

Tale zona è destinata alla realizzazione di parchi naturali e di attività per il tempo libero di iniziativa pubblica.

Si interviene in essa con PP limitati anche a comparti funzionali, in attesa dei quali è ammessa la utilizzazione agricola dei fondi, che potrà essere in tutto o in parte confermata dai PP.

Fino all'approvazione del PP che dovrà tenere conto delle previsioni e indicazioni del Piano di Sviluppo della CM non è consentita alcuna nuova costruzione e negli edifici esistenti sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli indici sono quelli previsti per la zona a verde pubblico.

Le proposte di ubicazione A e B di nuovi pozzi contenute nel progetto in esame sono consone alle prescrizioni e ai contenuti degli strumenti urbanistici comunali.

7.2. Piano Regolatore Comunale di Montefiorino

Il Comune di Montefiorino è dotato di un Piano Regolatore Comunale (PRG) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 6435 del 23 dicembre 1992.

Nel territorio comunale di Montefiorino ricade l'ubicazione **C** (e relativo tratto di tubazione che sarebbe necessario realizzare per completare l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas esistente) di cui alle ipotesi progettuali. Più precisamente essa si colloca entro una zona che lo strumento urbanistico comunale classifica come *E6-Agricola su terreni predisposti a dissesto e/o a forte pendenza*, regolata dall'art. 17.13 delle Norme Tecniche di Attuazione che si riporta qui di seguito per estratto⁴.

ART 17.13 - Zona "E6" Agricola su terreni predisposti al dissesto e/o a forte pendenza

1') Comprende i terreni agricoli non boscati che in relazione alla stabilità e/o alla pendenza presentano forti limitazioni d'uso tanto per l'edificazione quanto per la pratica delle colture a rotazione che dovrebbero essere convertite nel pratopascolo (al di sopra degli 800 m s.l.m.) o nel prato semipermanente (al di sotto degli 800 m s.l.m.).

2') Gli usi ammessi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono:

A1 - Abitazioni rurali;

A2 - Costruzioni rurali di servizio per il diretto svolgimento delle attività agricole aziendali ed interaziendali;

A3 - Allevamenti zootecnici aziendali di tutti i tipi.

3') Gli interventi consentiti per intervento diretto sono quelli di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento delle superfici edificate esistenti alla data di adozione del P.R.G. fino ad un massimo del 20%.

4') In ogni caso nelle zone di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi sul suolo finalizzati al risanamento idrogeologico e al riassetto di bacino in conformità ai progetti approvati dai competenti uffici del Genio Civile cui dovranno essere sottoposte le istanze di concessione diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.

⁴ Nella forma modificata dall'8° provvedimento di variante del novembre 2006.

Per quanto concerne il presente articolo si intende conformare e subordinare la classificazione e le previsioni della cartografia vigente alle delimitazioni delle aree come disciplinate all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, della Provincia di Modena, e alle previsioni urbanistiche ivi comprese.

Per i complessi agricoli abbandonati evidenziati con apposita simbologia sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. e gli edifici rurali, residenziali e non, che si vengono a trovare in condizione di non essere più connessi all'attività produttiva agricola si prevede il recupero e/o utilizzazione in conformità a quanto disciplinato all'art. 12.08 delle presenti norme.

La proposta C di ubicazione di un nuovo pozzo (nonché il relativo tratto di tubazione che sarebbe necessario realizzare per completare l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas esistente) contenuta nel progetto in esame è da ritenere compatibile con i contenuti degli strumenti urbanistici comunali.

8. CONCLUSIONI

La presente relazione di Quadro Programmatico descrive e analizza i rapporti che intercorrono tra gli strumenti di programmazione e pianificazione, territoriali e urbanistici, e il progetto per l'individuazione di tre nuove perforazioni per la ricerca di idrocarburi (nonché le necessarie opere per l'allacciamento alla rete di distribuzione di gas attualmente esistente) nell'ambito della Concessione Mineraria n. 706-Vetta.

Dall'esame dei documenti, sia cartografici che testuali, che compongono i diversi strumenti di pianificazione presi in considerazione non emergono elementi ostativi all'attuazione del progetto qui preso in esame.

Bastiglia, 20-11-2012

Dott. Geol. Giorgio Gasparini

